



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI
ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

INDICE

- Art. 1 Finalità**
- Art. 2 Svolgimento del Servizio**
- Art. 3 Figure costituenti il Servizio**
- Art. 4 Definizione di Ispettore Ambientale Comunale**
- Art. 5 Natura del servizio di Ispettore Ambientale Comunale**
- Art. 6 Requisiti per la nomina**
- Art. 7 Incarico di Ispettore Ambientale Comunale**
- Art. 8 Nomina ad Ispettore Ambientale Comunale**
- Art. 9 Compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale**
- Art. 10 Modalità di accertamento, contestazione e segnalazione alle autorità competenti**
- Art. 11 Sospensione e revoca dell'incarico**
- Art. 12 Compiti del Comune**
- Art. 13 Qualifica di pubblico ufficiale**
- Art. 14 Corso di formazione per Ispettore Ambientale Comunale**
- Art. 15 Convenzioni con le Associazioni di Volontariato**
- Art. 16 Entrata in vigore**

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Buttigliera Alta, in virtù delle proprie competenze statutarie e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e della tutela dell'ambiente nel territorio comunale, istituisce la funzione dell'Ispettore Ambientale Comunale per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e decoro urbano. L'Ispettore Ambientale Comunale si affianca, senza sostituirli, agli altri organi e figure preposte al perseguimento delle medesime finalità ed allo svolgimento dei medesimi compiti di cui al capoverso precedente.

Art. 2 – Svolgimento del Servizio

Il Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune, secondo le materie di competenza e le funzioni assegnate dal vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art. 3 – Figure costituenti il Servizio

Fermo restando le competenze degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria rispetto alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento, nonché di ogni altra figura e/o organo a tanto deputati in forza delle vigenti disposizioni normative, le attività di cui all'art. 1 sono affidate, altresì, agli Ispettori Ambientali Comunali. Gli Ispettori Ambientali Comunali vengono individuati:

- a) Tra il personale dipendente del Comune;
- b) Tra il personale dipendente del Gestore incaricato della raccolta dei rifiuti urbani;
- c) Tra i volontari delle associazioni che hanno sottoscritto apposite convenzioni col Comune.

Gli Ispettori Ambientali Comunali, in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, sono nominati con decreto del Sindaco. Con l'apposito decreto di nomina, il Sindaco abilita l'Ispettore Ambientale Comunale all'accertamento delle violazioni amministrative in materia di igiene e decoro ambientale urbano, così come regolate in forza di leggi nazionali e/o regionali, nonché di regolamenti, ordinanze e/o altri atti comunali. L'Ispettore Ambientale Comunale assume, nell'esercizio delle prerogative e nei limiti di cui al presente Regolamento, le funzioni di pubblico ufficiale e svolge i compiti di cui all'art. 13 e 14 della Legge 689/1981. L'Ispettore Ambientale Comunale dovrà essere munito di apposito documento di riconoscimento, rilasciato dal Comune, che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad egli attribuite. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalla legge e/o da disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 4 – Definizione di Ispettore Ambientale Comunale

L'Ispettore Ambientale Comunale è qualificato come incaricato di pubblico servizio per svolgere le seguenti attività:

- a. informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;

b. prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;

c. vigilanza, controllo, accertamento e attività sanzionatoria con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.

Con riferimento alle violazioni di cui al punto precedente, si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale Comunale è limitata alla verifica delle seguenti violazioni:

- abbandono e deposito incontrollato e/o al di fuori degli orari consentiti di rifiuti solidi urbani;
- abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti domestici, ingombranti e non ingombranti;
- corretto conferimento dei rifiuti domestici per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari di conferimento dei RSU;
- mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani;
- abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti speciali e/o pericolosi;
- controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto riguarda i rifiuti a livello territoriale;
- vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali idonei alla gestione dei servizi ambientali (carrellati, mastelli, isole ecologiche e simili);
- controlli su eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano interventi tempestivi e supplementari da parte del gestore;
- controllo e vigilanza delle aree verdi, parchi, promozione della tutela ambientale e controlli sull'efficacia dei servizi svolti dal soggetto gestore.

Il Comando della Polizia Locale provvederà alla disposizione del modello del verbale di accertamento che verrà utilizzato dagli Ispettori Ambientali Comunali nello svolgimento delle funzioni citate. Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

Art. 5 – Natura del servizio di Ispettore Ambientale Comunale

Il servizio reso dall'Ispettore Ambientale Comunale non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o di dipendenza, è svolto nell'ambito del rapporto di lavoro preesistente se l'Ispettore è individuato tra il personale del Comune o del Gestore, o disciplinato dalla convenzione sottoscritta col Comune se l'Ispettore è individuato tra gli appartenenti di un'associazione di volontariato.

Art. 6 - Requisiti per la nomina

I candidati alla nomina di Ispettore Ambientale Comunale devono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
- b. essere maggiorenne;
- c. essere in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equipollente;
- d. godere dei diritti civili e politici;
- e. non aver subito condanne penali;
- f. essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;
- g. possedere una conoscenza adeguata del territorio del Comune di Buttigliera Alta.

Art. 7 - Incarico di Ispettore Ambientale Comunale

L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con decreto del Sindaco. Il Sindaco emetterà il Decreto di nomina di Ispettore Ambientale Comunale per un numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio, seguendo l'ordine della graduatoria. Nel decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza. Il decreto ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato. All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento attestante l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite. L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento del servizio, è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento. Egli potrà indossare eventuale apposita divisa espressamente autorizzata dal Comune di Buttigliera Alta ed essere munito della strumentazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati e della documentazione per l'accertamento delle eventuali violazioni amministrative riscontrate. L'Ispettore Ambientale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco. L'ispettore Ambientale Comunale presterà il proprio servizio sotto il coordinamento funzionale del Responsabile della Polizia Locale, o suo delegato, rapportandosi inoltre con il Settore Ambiente per quanto di competenza in materia di igiene urbana.

Sarà cura del Comando di Polizia Locale coadiuvato dal Settore Ambiente segnalare le aree del territorio comunale dove si reputa opportuno dislocare prioritariamente gli Ispettori Ambientali.

Art. 8 - Nomina ad Ispettore Ambientale Comunale

Al fine di ottenere il decreto di nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale Comunale, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, dovranno partecipare ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore, con una frequenza di partecipazione non inferiore all'80% del totale delle ore del corso e superamento dell'esame finale. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio di Ispettorato Ambientale e nel pieno rispetto delle vigenti normative afferenti le autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali, con proprio decreto motivato, per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali, regionali, regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale, come meglio specificato all'art. 4 del presente

regolamento. Chiunque sia stato nominato Ispettore Ambientale Comunale può, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, presentare le proprie dimissioni, che diventeranno efficaci all'atto della ricezione delle stesse da parte dell'Ente.

Art. 9 – Compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale

Nell'espletamento delle funzioni, l'Ispettore Ambientale Comunale deve assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune e, in particolare, è tenuto a:

- a) svolgere le proprie funzioni coordinandosi con gli uffici comunali competenti (Ambiente e Polizia Locale);
- b) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- c) durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa eventualmente assegnata, fatta eccezione per i servizi istituzionali non palesi i quali devono essere svolti sotto il controllo della Polizia Locale;
- d) qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- e) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, i verbali di ispezione e le segnalazioni da far pervenire entro le 24 ore seguenti presso il Comando della Polizia Locale di Buttigliera Alta, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti e secondo gli schemi predisposti dalla Polizia Locale;
- f) usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- g) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento U.E. 2016/679 GDPR relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
- h) astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti lesivi dell'immagine o del decoro delle pubbliche istituzioni e delle persone con le quali ci si relaziona.

Durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, gli Ispettori Ambientali Comunali hanno funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento e contestazione di cui alla Legge n. 689/81.

Art. 10 – Modalità di accertamento, contestazione e segnalazione alle autorità competenti

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali operano sia autonomamente sia in forma congiunta con la Polizia Locale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. La collaborazione consisterà:

- a) nell'espletare l'attività amministrativa, conseguente ai controlli svolti dagli stessi Ispettori Ambientali Comunali, che permetterà da un lato di far acquisire alla Polizia Locale gli atti (i verbali e/o relazioni di servizio oggetto della suddetta attività) e dall'altro di valutare la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Comando di Polizia Locale;
- c) nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che saranno organizzate.

2. Gli Ispettori Ambientali Comunali provvederanno ad accertare, contestare e riferire agli organi competenti le violazioni rilevate, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal Comando di Polizia Locale, eventualmente corredata da documentazione fotografica o da

altri atti ritenuti necessari. Potranno inoltre essere autorizzati dal Comune di Buttigliera Alta a visionare le risultanze degli apparati di videosorveglianza comunale per le finalità di cui all'art. 1.

3. Il procedimento amministrativo scaturente dall'accertamento e contestazione delle violazioni, conseguenti all'attività svolta dagli Ispettori Ambientali Comunali, rientra nella competenza del Comando della Polizia Locale, come regolato dalla legge n. 689 del 1981.

Art. 11 – Sospensione e revoca dell'incarico

In caso di irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale il Sindaco ha la facoltà di adottare provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico. Ai fini della disposizione di sospensione o revoca dell'incarico, il Sindaco tiene altresì conto delle segnalazioni effettuate dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune o dal Responsabile della Polizia Locale. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi. Si procederà altresì alla revoca del decreto di nomina al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con motivato decreto.

Art. 12 – Compiti del Comune

Per esercitare le sue funzioni istituzionali l'Ispettore Ambientale Comunale deve essere provvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile e gli infortuni. Qualora questa non fosse fornita dal datore di lavoro dall'associazione a cui egli è eventualmente iscritto vi dovrà provvedere il Comune di Buttigliera Alta. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti agli Ispettori Ambientali Comunali (dislocazione territoriale, orari di attività, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e la ricezione di rapporti e accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Responsabile della Polizia Locale, tenendo conto delle indicazioni del Settore Ambiente del Comune.

Art. 13– Qualifica di pubblico ufficiale

1. Solo ed esclusivamente al seguito dell'emanazione del decreto sindacale di cui all'art. 8, l'Ispettore Ambientale Comunale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa ed oggettivamente considerata.

2. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'Ispettore Ambientale Comunale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

3. In relazione a tale veste giuridica ne consegue:

- a) l'applicabilità delle norme del codice penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
- b) la qualificazione di atto pubblico del verbale di accertamento e/o di contestazione o altro verbale redatto dall'Ispettore Ambientale Comunale, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del codice civile, in riferimento alle violazioni accertate e contestate;

- c) l'obbligo di denuncia dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. o agli organi di Polizia Giudiziaria dei fatti costituenti reato, accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto o nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) la possibilità di individuare il trasgressore o l'obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
- e) la possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, di poter effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e di eseguire ogni altra operazione tecnica.

Art. 14 – Corso di formazione per Ispettore Ambientale Comunale

Il Comune organizza il corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali che propongono istanza di partecipazione. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione la logistica e il materiale tecnico per tutta la durata del corso. Il corso di formazione, della durata di almeno 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa, ovvero da tecnici e funzionari interni all'Ente. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:

- a. la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale;
- b. la normativa in materia ambientale, regionale e statale;
- c. regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- d. gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- e. il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Art. 15 – Convenzioni con le Associazioni di Volontariato

Il Comune di Buttigliera Alta, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, può sottoscrivere apposite Convenzioni con una o più associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normative, operanti nel campo della difesa del suolo, del paesaggio e della tutela dell'ambiente ed iscritte ad appositi registri regionali. Le associazioni di volontariato interessate avanzano istanza per la convenzione di cui al presente articolo al Comune. La convenzione disciplina la modalità con cui l'associazione di volontariato contribuisce all'espletamento del servizio di Ispettorato Ambientale Comunale. In particolare, attraverso la convenzione, l'associazione di volontariato si impegna a:

- a. proporre i propri associati, ove ne posseggano i requisiti e secondo le modalità del presente regolamento, per lo svolgimento delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale;
- b. fornire ai propri associati - nominati Ispettore Ambientale Comunale - supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi mezzi e attrezzature necessarie e/o utili per lo svolgimento delle attività previste;
- c. vigilare sull'osservanza del presente regolamento da parte dei propri associati nominati Ispettore Ambientale Comunale relazionando in merito al Responsabile della Polizia Locale. Gli associati nominati Ispettore Ambientale Comunale soggiacciono agli stessi obblighi che si applicano all'intera platea degli Ispettori Ambientali Comunali di cui al presente regolamento. Gli stessi sono parimenti soggetti al coordinamento da parte della Polizia Locale.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.